

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12876 **del** 03/11/2020

Proposta n. 16889 **del** 03/11/2020

Oggetto:

Criteri tecnici da adottare per la definizione dei limiti autorizzativi del parametro "sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)", riferito alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di conglomerati bituminosi che recuperano rifiuti.

OGGETTO: Criteri tecnici da adottare per la definizione dei limiti autorizzativi del parametro “sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)”, riferito alle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di conglomerati bituminosi che recuperano rifiuti.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio.
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18/02/2002, n.6 e s.m.i.
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 06/09/2002, n.1 e s.m.i.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale —Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 162 e dell’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 Settembre 2002, n. 1, all’Ing. Flaminia Tosini.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16/05/2006
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008

VISTA la Circolare prot. n. 22295 del 27/10/2014, emessa dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recante le: "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

PREMESSO CHE:

- con la Legge del 17/07/1989, n. 48 la Regione Lazio ha delegato a Città Metropolitana ed alle altre Amministrazioni Provinciali del Lazio le funzioni tecnico-amministrative per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del D.P.R. 24/05/1988, n. 203 (abrogato e sostituito con il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V e ss.mm.ii.);
- con il D.M. Ambiente del 12/07/1990 sono state emanate le Linee guida che fissavano i limiti di emissione e le prescrizioni per gli impianti industriali (sostituito dall'Allegato I degli allegati alla Parte V ed in parte aggiornato con il D.Lgs. 15/11/2017, n. 183 e con il D.Lgs. 30/07/2020, n. 102);
- il paragrafo 12) della Parte III del succitato Allegato I, per gli impianti di produzione di conglomerato bituminoso (senza utilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo), fissa il limite di concentrazione nelle emissioni per le polveri e per gli ossidi di zolfo e per un tenore di ossigeno di riferimento del 17%;
- il D.M. 05/02/1998 all'Allegato 1 suballegato 2 stabilisce quali inquinanti sono presenti nelle emissioni generate dal processo di produzione del conglomerato e fissa i limiti di concentrazione di tali sostanze nelle emissioni (limiti stabiliti per un uso del 100% di rifiuti, da ponderare sulla base della percentuale di rifiuto utilizzato) stabilendo per il calcolo del C processo che se i valori degli inquinanti e del CO e COT non sono fissati si utilizzano le emissioni reali ridotte del 10%.
- l'art. 271 "Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività" del D.Lgs. 152/06 al comma 4 stabilisce che i piani ed i programmi di qualità dell'aria, previsti dal D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II, III e V degli Allegati alla Parte V del citato decreto;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare con il D.M. n. 69 del 28/03/2018 ha emanato il Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;

VISTA la nota recepita al prot n 0864656 del 08/10/2020, dell'associazione CBQ "conglomerati bituminosi di qualità" avente ad oggetto "*Problematiche produttive, economiche ed occupazionali connesse ai limiti emissivi COT di nuova misurazione – richiesta di intervento*" riferita agli eventi ad al conseguente sequestro dello stabilimento della ditta Paolacci srl e il conseguente incontro presso gli uffici regionali in pari data

CONSIDERATO che

- Da una analisi del documento trasmesso dalla CBQ n 0864656 del 08/10/2020 viene rilevato l'utilizzo da parte di ARPA LAZIO a partire dagli ultimi mesi, un metodo analitico per il parametro COT differente rispetto a quello precedentemente utilizzato ed, in alcuni casi, anche indicato in atti ufficiali.
- Con nota prot n 0867577 del 9/10/2020 la Regione Lazio invia una nota riassuntiva in riscontro e confronto tecnico in merito alla documentazione fornita dall'associazione e agli argomenti discussi durante l'incontro del 8/10/2020. Da una prima analisi, sembrerebbe palesarsi la possibilità di un fraintendimento generato dal confronto di un risultato analitico con un limite non pertinente e comunque di un aspetto che deve essere chiarito con riferimento alle metodiche ed ai limiti da applicare, ricordando che negli impianti di produzione di bitumi possono o non possono essere recuperati rifiuti ai sensi del DM 5/2/1998.
- Con nota prot n 0872982 del 12/10/2020 La Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei rifiuti -Area AIA- convoca un tavolo tecnico di confronto fissandolo in data 21 Ottobre 2020 con tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006
- Con nota proprio prot n 65577 del 21/10/2020 Arpa Lazio fornisce il proprio contributo scritto al tavolo tecnico di cui sopra apportando chiarimenti in merito alle metodiche analitiche oggetto del confronto di cui si riporta sintetico stralcio "*Per semplicità e chiarezza quando il limite è riferito ai composti organici volatili per classi (vedi allegato 1 alla parte V del D.Lgs 152/06 parte II) la norma di riferimento è la UNI CEN TS 13649:2015 con adsorbimento su carbone attivo, nel in cui limite sia espresso in COT o TOC la norma di riferimento è la UNI EN 12619:2013 con il FID portatile. Poiché il Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 prevede al Suballegato 2 dell'Allegato 1 per "produzione di conglomerati e malte bituminose" la determinazione di "sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT), La scrivente Agenzia ritiene corretta l'adozione UNI EN 12619:2013 come norma di riferimento".*
- Con nota prot n 0925443 del 29/10/2020 viene inviato il verbale del tavolo tecnico unitamente al citato parere di ARPA che è stato quindi messo a disposizione di tutti gli enti interessati.
- Con propria nota recepita al prot regionale al n 0930110 del 30/10/2020 Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV "Tutela e Valorizzazione Ambientale" invia proprie "Osservazioni per il tavolo tecnico relativo alle problematiche relative agli inquinanti ed ai limiti di emissione degli impianti di produzione conglomerati bituminosi" ritenendo necessario che la Regione Lazio preveda di:

- a. di introdurre nelle nuove Norme di Attuazione 2020 del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, attualmente in approvazione, prescrizioni e limiti di concentrazione degli inquinanti nelle emissioni per gli impianti di produzione conglomerato bituminoso come stabilito dall'art. 271, comma 4 del D. Lgs. 152/06 (che allo stato attuale non sono più differenziabili in "con uso di rifiuti" o "con solo materiali vergini");
- b. di emanare, in alternativa al Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, un provvedimento specifico per gli impianti di produzione conglomerato bituminoso in cui siano stabiliti: prescrizioni, inquinanti da analizzare e siano fissati i limiti di concentrazione degli inquinanti nelle emissioni;
- c. di promuovere con urgenza, ai fini della definizione del procedimento per lo stabilimento posto sotto sequestro dalla Magistratura, attraverso ARPA Lazio, un monitoraggio degli inquinanti e della loro concentrazione nelle emissioni generate dal processo di produzione del conglomerato bituminoso predisponendo una campagna di analisi da effettuarsi sugli impianti presenti nel territorio di competenza di questa Città Metropolitana e/o delle altre Amministrazioni Provinciali.

Con riferimento alle richieste di cui sopra si ritiene che:

- la richiesta circa l'inserimento nel Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria (attualmente in Valutazione Ambientale Strategica) non è coerente con le finalità del Piano legato alla qualità dell'Aria nella Regione Lazio.
- Di accogliere la richiesta di cui al punto b) con l'emissione del presente documento
- Di rimandare all'ambito della conferenza dei servizi (sospesa da Città Metropolitana con nota n CMRC 2020 0142102 del 08/10/2020) gli aspetti specifici del singolo procedimento

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

D E T E R M I N A

- 1) di applicare quanto stabilito nel presente provvedimento agli impianti di produzione di bitume che utilizzano rifiuti all'interno del loro processo produttivo, secondo quanto stabilito dal DM 5 febbraio 1998;
- 2) di individuare il processo logico per stabilire il limite di emissione riferito al parametro "*sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)*" e di come debba essere applicata la formula per il calcolo del limite di riferimento, contemplata nell' Allegato 1 Suballegato 2 del DM 5/2/1998.
Verrà computata come valore della variabile "C processo", in caso di impianti già in esercizio, una misura reale ottenuta da una campagna di misurazioni condotte con il metodo UNI EN 12619:2013. In questo caso, le Province dovranno adeguare le autorizzazioni rilasciate in un periodo di 6 mesi dalla notifica della presente determinazione. In caso di nuovi impianti invece, dovranno essere inseriti nel "C processo" valori stimati in base ad impianti simili che dovrà avere conferma con misurazioni reali una volta in esercizio l'impianto. Gli effettivi valori emissivi dovranno essere verificati, in raffronto con l'atto autorizzativo rilasciato, entro 3 mesi dalla messa in esercizio dell'impianto stesso.
- 3) che venga adottato, secondo le indicazioni di ARPA, il metodo UNI EN 12619:2013 (e tutte le successive modifiche, revisioni e/o aggiornamenti) per la misurazione di "*sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT)*", per gli impianti che vengano autorizzati secondo Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998 contemplati al Suballegato 2 dell'Allegato 1 per "produzione di conglomerati e malte bituminose"

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURL e sul sito della Regione Lazio, nonché verrà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, alle Province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo e all'Arpa Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni ed al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni

Il Direttore Regionale
Flaminia Tosini

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)